PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE NUOVE COSTRUZIONI

Art. 2

Natanti ammessi al contributo

I natanti ai quali e' applicabile il disposto di cui al precedente articolo 1 sono i seguenti:

a) i rimorchiatori con potenza del motore, sull'asse, non inferiore a 100 cavalli;

b) le navi, con o senza propulsione meccanica, adibite al trasporto di merci, aventi una portata utile non inferiore a 100 tonnellate;

c) le navi con propulsione meccanica adibite al trasporto di persone in servizio pubblico di linea, con una capacita' di trasporto di almeno 100 viaggiatori;

d) i traghetti, per il trasporto di persone e veicoli, con o senza propulsione meccanica e con una capacita' di trasporto di almeno 5 tonnellate di portata utile. Detti natanti per beneficiare di tale contributo devono essere costruiti da cantieri nazionali, fra i quali hanno titolo di preferenza, a parita' di condizioni offerte al committente, quelli dislocati lungo la rete idroviaria interna. Sugli stessi natanti indicati nei paragrafi a), b), c) e d) del presente articolo puo' essere consentita l'installazione di motori usati, di produzione nazionale ed estera, nel qual caso il prezzo del motore e' escluso, ai fini dell'applicazione del medesimo beneficio di cui al precedente articolo 1, dal computo della spesa riconosciuta occorrente per la costruzione del relativo natante. La ripartizione del contributo sara' fatta in modo che non oltre un terzo sia destinato al naviglio per trasporto di persone.

Versione in vigore dal 15 dicembre 1962, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore delle nuove costruzioni
Estremi	Legge 14 novembre 1962, n. 1616
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-delle-nuove-costruzioni/art-2-natanti-ammessi-al-contributo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it